

- 5) La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un'ammenda di EUR 23 370 000.
- 6) La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un'ammenda di EUR 7 695 000.
- 7) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 8) La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — *Fapricela/Commissione*

(Causa T-398/10) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)

(2015/C 302/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati, poi T. Guerreiro, R. Lopes e S. Alberto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) La decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui dichiara che la Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA ha violato le disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE partecipando, oltre che a un'infrazione a tali disposizioni sul mercato iberico, a un'intesa riguardante il mercato interno, poi lo Spazio economico europeo (SEE), e le ha inflitto un'ammenda di EUR 8 874 000.

- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla *Fapricela* — *Indústria de Trefilaría* è fissato in EUR 8 874 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione

(Causa T-406/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2015/C 302/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Spagna); e Industrias Galycas, SA (Vitoria, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Bottka e F. Castilla Contreras, poi V. Bottka e A. Biolan, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Emesa-Trefilería, SA e l'Industrias Galycas, SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione è condannata a pagare al Tribunale un importo di EUR 1 500 ai sensi dell'articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura, al fine di rimborsare una parte delle spese che quest'ultimo ha dovuto sostenere.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.